



**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO CON CHIOSCHI ED ELEMENTI DI ARREDO**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale in data 29.3.2023 n. 32

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – Oggetto del Regolamento
- ART. 2 – Definizioni dei tipi di occupazione

CAPO II – OCCUPAZIONI PER ARREDO URBANO

- ART. 3 - Norme generali per le occupazioni
- ART. 4 - Norme generali per l'arredo urbano
- ART. 5 - Compatibilità con il sistema viabilistico
- ART. 6 - Concessione su spazi non antistanti il pubblico esercizio
- ART. 7 - Durata delle concessioni per plateatici e dehors
- ART. 8 - Installazione di plateatici all'interno dei nuclei storici principale e minori come perimetrati dal PGT vigente
- ART. 9 - Installazione di plateatici, dehors e gazebi al di fuori del perimetro dei nuclei storici principale e minori come individuati dal PGT vigente
- ART. 10 - Installazione di vasi e fioriere su tutto il territorio comunale
- ART. 11 - Installazione di espositori esterni di merce deperibile su tutto il territorio comunale
- ART. 12 - Documentazione progettuale da allegare alla domanda di concessione
- ART. 13 - Commissione tecnica
- ART. 14 - Modalità e termini per il rilascio della concessione
- ART. 15 - Modifica, revoca, sospensione e decadenza della concessione
- ART. 16 - Utilizzo difforme
- ART. 17 - Norme transitorie
- ART. 18 - Rinvio

CAPO III – CHIOSCHI

- ART. 19 - Strutture ammesse
- ART. 20 - Caratteristiche dei chioschi
- ART. 21 - Tipologia dei chioschi e dei siti
- ART. 22 - Criteri di collocazione
- ART. 23 - Procedura per il rilascio della concessione
- ART. 24 - Rilascio della concessione per l'occupazione mediante chioschi
- ART. 25 - Contenuti dell'atto di concessione e prescrizioni
- ART. 26 - Revisione periodica aree da destinare a chioschi

CAPO IV – ABROGAZIONI

- ART. 27 - Abrogazioni

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di occupazione del suolo pubblico con elementi di arredo quali plateatici, gazebo, dehors, chioschi, fioriere, espositori di merce deperibile e panchine per il consumo sul posto.

ART. 2 – DEFINIZIONI DEI TIPI DI OCCUPAZIONE

Gazebo

Il gazebo è una struttura di uso stagionale costituita da una intelaiatura in legno o ferro a pianta centrale, con sovrapposta una copertura leggera realizzata con materiali rigidi sottili, oppure con teli, mentre i lati sono completamente aperti, ovvero con modeste strutture di protezione laterali, opache sino a cm 70 da terra ed eventuale superiore struttura in vetro o graticcio, sino ad un massimo di mt. 1,50 da terra.

I gazebo sono concessi **solo fuori** dai nuclei storici principali e minori come perimetrati dal PGT vigente.

Chioschi

Per chiosco si intende l'insieme di elementi costituenti un manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori e piante e di giornali e riviste, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione rilasciata a titolo precario.

Dehors

Per dehors si intende "l'insieme degli elementi singoli o aggregati, facilmente rimovibili e smontabili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico che delimita lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa".

La struttura dei dehors e i tamponamenti laterali devono essere in acciaio verniciato tinta grafite ed essere di ottima fattura e qualità. Il telo di copertura può essere in tessuto naturale, plastificato lucido, o in PVC. I colori ammessi, esclusivamente in tinta unita, devono adeguarsi al contesto urbano di riferimento e risultare il meno impattanti possibili.

I dehors sono concessi anche all'interno dei nuclei storici principali e minori come perimetrati dal PGT vigente, subordinatamente all'ottenimento di parere favorevole da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente, ai sensi degli artt. 21 e 146 del Codice dei Beni Culturali, ove normativamente richiesto, in seno alla commissione tecnica di cui al successivo art. 13.

Plateatici

Per plateatici si intende "l'insieme degli elementi di arredo siano essi tavoli, sedie, pedane, singoli o aggregati, con o senza paraventature, senza copertura, facilmente rimovibili, coperti con ombrelloni o tende retrattili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico che delimita lo spazio per il ristoro all'aperto".

Arredo urbano: tavoli, sedie, panchine, ombrelloni e irradiator di calore

Oggetti di arredo dello spazio urbano, di fruizione pubblica, collocati in appoggio su suolo pubblico da operatori privati su esplicito rilascio di concessione da parte del Settore competente ad occupazione dello spazio pubblico. Per ombrellone si intende una struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo.

Vasi e fioriere ornamentali

Contenitori di fiori o essenze arboree a cespuglio, di dimensioni contenute e di forme varie in materiale metallico, da collocarsi in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico.

Espositori di merce deperibile

Espositori mobili unicamente in metallo dalla semplice fattura costituiti da ripiani, cestelli o contenitori in appoggio, piani o inclinati con rotelle alla base degli stessi facilmente rimovibili.

CAPO II – OCCUPAZIONI PER ARREDO URBANO

ART. 3 - NORME GENERALI PER LE OCCUPAZIONI

Per occupazione esterna ai pubblici esercizi si intende quella esercitata per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di un esercizio pubblico esclusivamente in area adiacente e prospiciente l'ingresso dell'attività, nel limite della proiezione sulle aree esterne del fronte su strada dell'unità immobiliare catastale del locale, fatte salve eventuali deroghe esplicitamente autorizzate in relazione alla compatibilità con il Codice della Strada, al Regolamento Viario comunale con particolare riferimento all' art. 24, alle norme di accessibilità ed al presente Regolamento.

L'uso del plateatico dovrà essere contemplato nel piano di autocontrollo redatto ai sensi dell'art. 5 del REG. C.E. n. 852/2004 (HACCP).

I plateatici non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, affreschi, stemmi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi architettonici e decorativi di rilievo di edifici storici.

I plateatici devono risultare conformi alla normativa in materia di eliminazione barriere architettoniche, fatte salve eventuali deroghe supportate da parere favorevole dell'ufficio UEBA comunale.

Le pareti laterali dei gazebo e dei dehors non possono essere completamente chiuse con tende in pvc o altro materiale al di sopra dell'altezza da terra consentita di ml. 1,50.

Non potranno essere consentite occupazioni a distanze inferiori di ml. 1,00 dal lato esterno del tronco delle alberature o dal limite esterno della chioma di arbusti facenti parte del patrimonio pubblico.

Le coperture fisse o mobili non dovranno interferire con le chiome delle piante, inoltre le intere strutture dovranno essere rimosse nel caso di manutenzioni delle alberature quali potature, abbattimenti, ecc.

ART. 4 - NORME GENERALI PER L'ARREDO URBANO

Il rilascio della concessione per la collocazione su suolo pubblico di tutti gli elementi che interagiscono con lo spazio urbano siano essi ombrelloni, plateatici, dehors, arredi e fioriere ornamentali, implica l'obbligo da parte del richiedente di mantenere gli stessi in condizioni manutentive ottimali in termini di pulizia e decoro.

Tavoli e sedie debbono avere caratteristiche uniformi su tutta l'area oggetto di occupazione.

Gli ombrelloni devono essere ancorati in appositi basamenti la cui dimensione ed il cui peso devono essere adeguati a sopportare l'azione del vento senza produrre ribaltamenti; le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di ml. 2,20 dal suolo, o dalla pedana se esistente.

Per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati irradiatori di calore dotati di idoneo dispositivo antiribaltamento alimentati da combustibile gassoso con bombole di capacità non superiore a KG. 15, posti in spazi aperti e ben areati; gli irradiatori dovranno essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto, e collocati in modo tale da non costituire pregiudizio per la circolazione pedonale o intralcio e/o pericolo per gli utenti. Qualora gli irradiatori siano collocati sotto tende solari o ombresole, le stesse dovranno essere costituite da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 ai sensi del D.M. 26.06.1984. E' assolutamente vietato tenere, anche temporaneamente, bombole di gas, sia cariche che scariche, in deposito in locali privati non a norma UNI CIG ed in particolare è fatto divieto:

- a) di effettuare senza autorizzazione depositi di gas infiammabili compressi in recipienti mobili con capacità geometrica complessiva oltre a 0.75 mc.
- b) di effettuare senza autorizzazione depositi di gas liquefatti in masse superiori o uguali a 75 kg.

All'interno dei nuclei storici principale e minori, come perimetrati dal PGT, non sono ammesse forme di pubblicità su nessun elemento di arredo, è tuttavia consentito apporre il nome o il logo dell'attività esclusivamente sulla parte interna ed esterna dello schienale di imbottitura delle sedute, con caratteri in tinte fra quelle espressamente consentite per le imbottiture.

Non è consentito apporre tappeti, erba artificiale, pavimentazioni in pvc o linoleum, zerbini sul suolo pubblico o sulle pedane in concessione.

Le attività artigianali senza somministrazione potranno richiedere l'occupazione di suolo pubblico esclusivamente con panchine per il consumo sul posto.

ART. 5 – COMPATIBILITA' CON IL SISTEMA VIABILISTICO

All'interno delle zone pedonalizzate i plateatici ed i dehors possono essere installati anche in zone che per essere raggiunte rendano necessario l'attraversamento stradale allo scopo di effettuare il servizio ai clienti dei pubblici esercizi.

Nei casi in cui venga richiesta l'occupazione con plateatici e dehors al di fuori di aree pedonalizzate, la stessa potrà venire concessa esclusivamente quando la strada che deve essere attraversata per effettuare il servizio ai clienti è a senso unico di marcia dei veicoli e vi sia un limite di velocità di 30 Km/h.

Le occupazioni non potranno comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all'art. 18, comma 2, del Codice della Strada e del Regolamento Viario comunale con particolare riferimento all'art. 26 relativo alle aree di intersezione ed all'art. 27 relativo alle aree di visibilità.

Le occupazioni, al di fuori delle zone pedonalizzate, non potranno comunque ricadere all'interno della carreggiata stradale in quanto ai sensi dell'art.3 comma 1, punto 7, del Codice della Strada, la carreggiata è la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli.

All'interno del perimetro del centro abitato, l'occupazione dei marciapiedi da parte di plateatici e dehors, può essere consentita fino ad un massimo di metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2 e non interrompa la continuità di percorsi ciclabili ai sensi dell'art. 24 Regolamento Viario comunale.

All'interno dei perimetri dei nuclei storici principale e minori, come definiti dal PGT vigente, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta ed impedita capacità motoria, della profondità minima di ml. 1,50, che può essere ridotta a ml.1,00 per brevi tratti.

Nelle zone pedonalizzate l'occupazione del suolo con plateatici è comunque consentita solo fino alla mezzera della sede viaria, tuttavia nel caso di rinnovo di autorizzazioni all'occupazione già rilasciate sarà consentito mantenere le stesse per tutta la sede viaria, al netto dei dovuti percorsi pedonali, esclusivamente in seguito a consenso espresso in forma scritta da parte dei titolari e delle attività commerciali, artigianali, terziarie o di servizi che fronteggiano l'occupazione e da parte dei proprietari delle relative unità immobiliari.

L'occupazione delle aree dedicate a parcheggi pubblici potrà essere consentita solo a seguito di parere favorevole da parte della conferenza di servizi che deve comprendere anche il Servizio Gestione Traffico e il Settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico.

ART. 6 – CONCESSIONE SU SPAZI NON ANTISTANTI IL PUBBLICO ESERCIZIO

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per plateatici e dehors vengono di norma rilasciate solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio richiedente: l'area di occupazione deve pertanto essere compresa nella proiezione del fronte su strada dell'unità immobiliare catastale in cui è ubicato il pubblico esercizio, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.

Fatti salvi i diritti di terzi, potranno essere valutate richieste di occupazione di suolo pubblico, o privato aperto al pubblico transito, anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio richiedente, sempreché siano confinanti o adiacenti ad esso e, nei casi di occupazioni antistanti ingressi privati, vetrine, insegne o ingressi di attività commerciali, artigianali o di servizi, la stessa potrà essere concessa esclusivamente per sedie e tavoli senza altri arredi, previo ottenimento del consenso scritto dal parte sia dei titolari dell'attività fronteggiante che dei proprietari dell'immobile o in caso di condominio del parere favorevole dalla maggioranza dei proprietari; in assenza di tale consenso la concessione non verrà rilasciata.

Qualora per qualsiasi motivo, nel corso della durata di sei anni della concessione, dovesse venire meno il consenso dei soggetti di cui al comma precedente, la concessione una volta scaduta, non potrà essere rinnovata per la parte prospiciente gli immobili di terzi.

ART. 7 – DURATA DELLE CONCESSIONI PER PLATEATICI E DEHORS

Le concessioni possono essere temporanee o permanenti per una durata massima di 6 anni secondo le seguenti scadenze temporali:

- a) Occupazioni permanenti continuative della durata non inferiore ad un anno e della durata non superiore a 6 anni;
- b) Occupazioni temporanee periodiche semestrali con tariffa giornaliera, a partire dal mese di aprile fino al mese di settembre: per tali occupazioni è facoltà del concessionario richiedere almeno 15 giorni prima della scadenza, una proroga di un mese;
- c) Occupazioni temporanee periodiche della durata di 9 mesi con tariffa giornaliera; a partire dal mese di marzo fino al mese di novembre;

Le dotazioni di servizi igienici aggiuntivi, previste dal Regolamento edilizio per le occupazioni permanenti dei pubblici esercizi, non sono dovute nei casi di occupazioni temporanee come definite dal presente articolo.

ART. 8 - INSTALLAZIONE DI PLATEATICI ALL'INTERNO DEI NUCLEI STORICI PRINCIPALE E MINORI COME PERIMETRATI DAL PGT VIGENTE

1. Localizzazioni

All'interno dei nuclei storici principale e minori, come perimetrati dal PGT vigente i plateatici sono consentiti alle condizioni descritte nel presente articolo.

Considerato che le pubbliche piazze, vie strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico sono sottoposte a tutela ai sensi dell'art.10, comma 4 lettera g) del D.Lgs.42/2004, nell'ottica della priorità delle esigenze di tutela e corretta valorizzazione dei beni culturali rispetto a quelle di esercizio del commercio e delle altre attività su suolo pubblico, all'interno dei nuclei storici principale e minori, come perimetrati dal PGT vigente, i plateatici sono consentiti previo ottenimento in seno alla commissione tecnica di cui al successivo art. 13 del parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente, ai sensi degli art. 21 e 146 del Codice dei Beni Culturali.

Si potrà prescindere dal suddetto parere esclusivamente nel caso di occupazioni con sole sedie, tavoli e ombrelloni, senza alcun altro arredo, nel rispetto delle condizioni di decoro degli spazi monumentali e di criteri di proporzionalità nelle dimensioni dell'area occupata rispetto allo spazio disponibile.

Ciò ad esclusione delle aree assoggettate a specifici provvedimenti di tutela rientranti nella perimetrazione degli ambiti soggetti a prescrizioni di tutela indiretta (art.45 del Codice dei Beni Culturali) e nelle aree costituenti cornice ambientale di beni culturali e complessi monumentali, identificate come tutti gli spazi pubblici (piazze, piazzette, larghi e corsi), antistanti gli edifici vincolati in quanto beni culturali, site all' interno di un raggio di 30 metri misurati da ogni punto delle facciate degli edifici stessi.

L'occupazione non potrà avere una profondità, superiore a ml. 10.

Inoltre, di fronte a tutti gli accessi pedonali dei fabbricati e delle loro pertinenze, dovrà essere sempre garantito uno spazio libero da arredi della misura di ml. 1,00 misurato dal bordo degli accessi.

Nelle zone pedonalizzate le occupazioni dovranno in ogni caso sempre garantire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso mediante una fascia continua libera da arredi non inferiore a ml. 3,00, ad esclusione dei casi in cui la sede viaria non sia accessibile ai mezzi di soccorso per la presenza di fioriere o altri ostacoli.

2. Plateatici

a) Pedane

Sono ammissibili pedane alla base del plateatico nel caso in cui le stesse interessino: parte della sede stradale destinata a stalli di sosta, siano essi riservati e/o a pagamento; dissesti di superfici pavimentate finalizzate all'eliminazione di eventuali dislivelli; forti pendenze del sedime esistente.

Le pedane dovranno essere installate in semplice appoggio in modo tale da escludere qualsiasi manomissione del suolo pubblico e da non impedire in alcun modo lo scolo delle acque piovane, l'accesso a chiusini d'ispezione o a sottoservizi in genere.

La struttura dovrà essere in acciaio di color grigio antracite classificazione RAL 7016 con piano di calpestio in legno, e/o materiale idoneo al contesto urbano di riferimento.

La manutenzione, la pulizia e l'eventuale ripristino delle strutture è totalmente a carico dell'esercente nel rispetto di quanto autorizzato. Il dislivello dal suolo non deve superare i 2,5 cm, nel caso in cui sia superiore va raccordato con rampa interna, a norma per permettere l'accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

b) Paraventi e parapetti

I parapetti laterali potranno essere:

totalmente aperti con profili in acciaio a sezione cava di semplice fattura, color grigio antracite classificazione RAL 7016; (es: croce di Sant'Andrea);

I paraventi laterali potranno essere:

in acciaio color grigio antracite classificazione RAL 7016, a sezione piena e/o cava con inserti in vetro stratificato e trasparente sul quale potranno essere apposti eventuali loghi serigrafati posti nella sua parte superiore/centrale.

Sono ammissibili plateatici senza pedana ma con paraventi o parapetti solo nel caso in cui le stesse interessino parte di superfici pavimentate di aree pedonali e/o spazi di pubblico passaggio quali: marciapiedi, piazze, vie, portici ad uso pubblico.

Tali elementi non sono consentiti nelle aree pedonali (piazze e vie) dei centri storici.

c) Coperture dei plateatici

È consentita la copertura dei plateatici unicamente con ombrelloni a palo centrale in legno e/o in metallo color grigio grafite classificazione RAL 7024 con tessuto in fibra naturale a tinta unita colori: bianco perla, classificazione RAL 1013, avorio classificazione RAL 1014, avorio chiaro classificazione RAL 1015.

Non sono ammesse coperture in tessuti plastificati lucidi o in PVC.

Non sono ammesse scritte e/o forme di pubblicità da parte di fornitori diretti o indiretti su nessun elemento di arredo oggetto di concessione.

Gli ombrelloni devono avere forme regolari - quadrata o rettangolare – e possono essere utilizzati anche in serie.

Non è in nessun caso ammesso l'impiego di differenti tipologie di ombrelloni a copertura di un plateatico facente capo ad un unico esercizio pubblico e unica concessione. Essi non debbono fuoriuscire nella loro proiezione verticale dal sottostante plateatico.

d) Tavoli

È ammesso l'uso di tavoli di forma rotonda o quadrata, coordinati per tipologia, colore e materiale alle sedie, che potranno essere realizzati in metallo verniciato con colore grigio grafite classificazione RAL 7024; è in ogni caso vietata l'apposizione di simboli, loghi o qualsiasi iscrizione sui tavoli stessi. È vietato l'uso di tavoli in plastica di tipo seriale.

e) Sedie

È ammesso l'uso di sedie, con o senza braccioli, coordinate per tipologia, colore e materiale con i tavoli, che potranno essere realizzate in metallo verniciato con colore grigio grafite classificazione RAL 7024; è proibito l'uso delle sedie di plastica.

Eventuali imbottiture potranno essere realizzate esclusivamente sulle sedute e sugli schienali e dovranno essere facilmente rimovibili, realizzate in tessuto tinta unita, di colore a scelta tra i seguenti:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Beige verde | classificazione RAL 1000 |
| 2. Beige | classificazione RAL 1001 |
| 3. Beige marrone | classificazione RAL 1011 |
| 4. Avorio | classificazione RAL 1014 |
| 5. Beige grigio | classificazione RAL 1019 |
| 6. Grigio olivastro | classificazione RAL 7002 |
| 7. Grigio Beige | classificazione RAL 7006 |
| 8. Grigio Kaki | classificazione RAL 7008 |
| 9. Grigio marrone | classificazione RAL 7013 |
| 10. Marrone Verde | classificazione RAL 8000 |
| 11. Marrone terracotta | classificazione RAL 8003 |
| 12. Marrone Rame | classificazione RAL 8004 |
| 13. Marrone Rosso | classificazione RAL 8012 |
| 14. Marrone beige | classificazione RAL 8024 |
| 15. Marrone Terra | classificazione RAL 8028 |

È vietato il rivestimento integrale delle sedie con coperture in qualsiasi materiale. È possibile riprodurre l'iscrizione del logo o del nome del pubblico esercizio esclusivamente sugli schienali, lato interno o lato esterno; non sono ammesse altre forme di pubblicità sulle sedie.

f) Panchine

Nei soli casi in cui sia insediata un'attività artigianale che eserciti somministrazione non assistita, sarà possibile installare all'esterno due panchine in metallo a disegno semplice per ogni attività; tali panchine potranno essere realizzate in metallo verniciato con colore grigio grafite classificazione RAL 7024.

ART. 9 - INSTALLAZIONE DI PLATEATICI, DEHORS E GAZEBI AL DI FUORI DEL PERIMETRO DEI NUCLEI STORICI PRINCIPALE E MINORI COME INDIVIDUATI DAL PGT VIGENTE

1. Plateatici, dehors e gazebi

a) con pedana e paraventi

Sono ammissibili pedane alla base del plateatico nel caso in cui le stesse interessino parte della sede stradale destinata a stalli di sosta siano essi riservati e/o a pagamento; dissesti di superfici pavimentate e non, finalizzate all'eliminazione di eventuali dislivelli; forti pendenze del sedime esistente.

La pedana dovrà essere installata in semplice appoggio tale da escludere qualsiasi manomissione di suolo pubblico e non dovrà impedire in alcun modo lo scolo delle acque piovane, l'accesso a chiusini d'ispezione né a sottoservizi in genere.

La struttura dovrà essere in acciaio di color grigio antracite classificazione RAL 7016 con piano di calpestio in legno, e/o materiale idoneo al contesto urbano di riferimento.

I paraventi laterali potranno essere: ciechi fino ad un'altezza di 70 cm dal suolo e coronati da profili in acciaio a sezione cava e/o da inserti vetrati dalle caratteristiche di sicurezza fino ad una altezza massima di 150 cm da terra oppure totalmente in vetro stratificato fino ad un'altezza massima di 150 cm dal suolo.

b) senza pedana ma con paraventi

Sono ammissibili plateatici senza pedana ma con paraventi solo nel caso in cui le stesse interessino parte di superfici pavimentate di aree pedonali e/o spazi di pubblico passaggio: marciapiedi, piazze, vie, portici ad uso pubblico.

c) coperture dei plateatici

Fuori dal centro storico oltre ai gazebo ed ai dehors è consentita la **copertura dei plateatici** con ombrelloni dalle forme regolari e dai sistemi di apertura alternativi al palo centrale in legno e/o in metallo.

Gli ombrelloni non dovranno in alcun modo essere fissati al suolo e/o fissati alla pedana ove prevista.

Non è in nessun caso ammesso l'impiego di differenti tipologie di ombrelloni a copertura di un plateatico facente capo ad un unico esercizio pubblico e unica concessione.

Non sono ammesse scritte e/o forme di pubblicità da parte di fornitori diretti o indiretti su nessun elemento di arredo oggetto di concessione.

d) Arredo urbano: tavoli e sedie

È ammesso l'uso di **tavoli** di forma rotonda o quadrata, di qualsiasi materiale coordinati per dimensione tipologia e colore.

È ammesso l'uso di **sedie**, con o senza braccioli, di qualsiasi materiale coordinate per dimensione, tipologia e colore.

Al fine di una puntuale azione di pulizia, eventuali imbottiture devono essere facilmente rimovibili, realizzate in tessuto tinta unita o, di colore scelto tra quelli previsti all' art. 8.

ART. 10 - INSTALLAZIONE DI VASI E FIORIERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

È consentita la collocazione delle fioriere in adiacenza alla parete del fabbricato sede dell'attività ed all'interno della proiezione sul suolo pubblico del limite di proprietà dell'unità immobiliare come catastalmente definita, nel rispetto della vigente normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e garantendo un passaggio minimo di 1,5 m.

Le fioriere ornamentali e le specie vegetali in esse contenute non devono ostacolare i flussi pedonali, nonché interferire con l'apertura di porte, finestre e vetrine.

È altresì proibito posizionare fioriere che occultino, precludano elementi significativi con valenza di decoro e l'uso di qualsiasi elemento di servizio o arrechino pregiudizio alla sicurezza per la posizione, lo stato di manutenzione o la forma, o che occultino la visibilità di altre diverse attività. Laddove sia già concessa occupazione con plateatici discosti dall'esercizio commerciale non è consentita l'installazione di nessun altro tipo di arredo posto a filo del fabbricato. Il progetto dovrà prevedere anche le specie vegetali da porre a dimora.

Le fioriere dovranno essere piantumate e le specie vegetali dovranno essere mantenute in perfette condizioni; le piante deteriorate dovranno essere tempestivamente sostituite.

Alla cessazione dell'attività o alla scadenza dei termini di concessione, è fatto obbligo al titolare dell'esercizio commerciale di rimuovere tutte le fioriere autorizzate.

È consentita l'installazione delle seguenti tipologie di fioriere ornamentali:

Forma: è consentita la collocazione di fioriere di qualsiasi forma riconducibile alle forme geometriche rettangolari, semicilindriche, cubiche o tronco di cono.

Materiale: è consentito l'uso di fioriere realizzate, in acciaio o ghisa verniciati in tinta grigio grafite classificazione RAL 7024. È vietato l'uso di fioriere in plastica di tipo seriale.

Non è assolutamente consentita la creazione in loco di fioriere mediante l'uso di mattoni o altri elementi da assemblaggio nel rispetto del pubblico decoro.

Dimensioni: è consentito l'uso di fioriere ornamentali di altezza massima 70 cm. La sporgenza, misurata dal muro, dovrà essere tale da non consentire alcun passaggio interstiziale tra l'oggetto di arredo in appoggio a terra e la facciata retrostante; la profondità e non dovrà superare i 35 cm. L'altezza totale, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà essere superiore a 150 cm. Tali riferimenti dimensionali devono comunque essere compatibili e verificati in relazione alla collocazione nello specifico contesto.

Generi e specie vegetali ammesse: Laurus Nobilis, Buxus, Ligustrum, Camelia, Osmanthus, Olea Fragrans.

L'impiego di piante stagionali fiorite, anche a completamento dell'impianto arbustivo, non oggetto a limitazione, purchè mantenute in perfetto stato e prontamente rimosse al decadimento stagionale.

Non è mai ammesso l'uso di piante grasse, piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie.

È vietato l'uso di piante le cui foglie, fiori o bacche risultino velenosi.

Pubblicità: sulle fioriere ornamentali sono ammesse scritte pubblicitarie delle dimensioni complessive non superiori a cm. 20x20 per lato e con caratteri di colore nero o grigio previo l'ottenimento della necessaria autorizzazione ai sensi del vigente Piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 11 - INSTALLAZIONE DI ESPOSITORI ESTERNI DI MERCE DEPERIBILE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

È consentita l'installazione di espositori mobili unicamente in metallo dalla semplice fattura costituiti da ripiani, cestelli o contenitori in appoggio, piani o inclinati con rotelle alla base degli stessi facilmente rimovibili, tali strutture non potranno avere un'altezza complessiva superiore a ml. 1,50 da terra, e dovranno essere verniciati con colore grigio grafite classificazione RAL 7024.

Il loro ingombro nello spazio pubblico non deve superare il fronte dell'attività in analogia all'occupazione di suolo pubblico per le attività con licenza di somministrazione, mentre rispetto alla profondità degli stessi, questi non devono superare i 70 cm., sempre nel rispetto del passaggio pedonale su suolo pubblico, che non potrà in nessun caso essere inferiore a mt. 2,00 nel centro abitato e a mt. 1,50 all'interno dei perimetri dei nuclei storici principale e minori, tali manufatti devono essere appoggiati a terra e non possono essere appesi alle pareti dei fabbricati.

ART.12 – DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE

Al fine del conseguimento della concessione per l'occupazione di suolo mediante plateatici, gazebo e dehors, dovrà essere presentata al Settore Sportello Unico dell'Edilizia, Attività produttive e Attività commerciali, la seguente documentazione progettuale in formato digitale, redatta da tecnico professionista, unitamente alla domanda di concessione con marca da bollo, assolta in modo virtuale:

1. Domanda di concessione

2. Documentazione fotografica a colori del contesto urbano di riferimento:

- vista panoramica della via, piazza o portico interessati dall'occupazione pubblica
- prospetto dell'edificio cui appartiene l'esercizio commerciale
- vista frontale e laterale dell'area oggetto di occupazione
- dettagli sulla pavimentazione esistente e su altri eventuali elementi presenti.

3. Disegni di progetto contenenti:

- estratto mappa in scala 1: 500 con l'indicazione dell'area pubblica che si intende occupare;
- planimetria, piante sezioni e prospetti più significativi in scala 1:100 integralmente quotate e relative all'occupazione da realizzare, con indicazione delle strade circostanti complete della larghezza della carreggiata e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione – fermate mezzo pubblico ecc. - con indicazione ingombro occupazione, passaggi pedonali, presenza di eventuali elementi a contorno (semafori, piante, pali distribuzione, confini, piste ciclabili).

Si precisa che il progetto dovrà tenere conto della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche nello spazio pubblico D.M. 236/89 e s. m. i.

4. Documentazione fotografica di tutti i componenti di arredo – tavoli sedie, ombrelloni, pedane, coperture, vasi ecc. – che si intendono proporre.

5. Breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento con indicazione dettagliata di materiale, forma e colore degli arredi scelti.

6. Autorizzazione condominiale o di altri soggetti terzi aventi diritti reali relativa all'eventuale occupazione di suolo privato ad uso pubblico.

7. Elaborato grafico planimetrico in formato A4 relativo alla superficie concessa.

ART. 13 – COMMISSIONE TECNICA

La valutazione delle domande e dei relativi progetti allegati è sottoposta alla valutazione di un'apposita commissione tecnica composta dai dirigenti, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di verde pubblico, gestione del traffico, mobilità, eliminazione barriere architettoniche, trasporto pubblico, Polizia locale, SUAP attività commerciali, che esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti. Ove previsto ai sensi dell'art. 8, la commissione sarà integrata da un funzionario della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio appositamente delegato ad esprimere il parere di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei Beni Culturali in seno alla commissione stessa.

ART. 14 – MODALITA' E TERMINI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il rilascio delle nuove concessioni di plateatico deve essere preceduto dal parere espresso dalla commissione tecnica, e viene sottoscritto dal Responsabile del Settore Sportello Unico dell'Edilizia, Attività produttive e Attività commerciali tenendo conto di tale parere, entro 60 giorni dalla richiesta di concessione.

Il termine del procedimento può essere interrotto da eventuali richieste di integrazioni, eventuali richieste di modifiche progettuali, e riprenderà a decorrere alla data di ricevimento della documentazione richiesta: qualora entro 60 giorni dalla richiesta di integrazioni o modifiche non pervenga al predetto Settore la necessaria documentazione, la domanda verrà archiviata.

Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione della ricevuta di pagamento della prima annualità del canone, ovvero della prima rata, qualora sia previsto il pagamento rateale.

È fatto obbligo da parte del titolare dell'esercizio esibire a richiesta dell'autorità pubblica un elaborato grafico planimetrico contenente informazioni utili in merito alla superficie di occupazione pubblica concessa, correlata da quote e misure complessive a conferma della legittimità dell'atto amministrativo e a testimonianza della conformità tra l'occupazione operata e quanto concesso, quale atto pubblico di trasparenza da parte dell'esercente nei confronti della cittadinanza.

ART. 15 – MODIFICA, REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Per quanto riguarda la revoca, la sospensione, la modifica e la decadenza delle concessioni e la rimozione temporanea delle concessioni per pubblica utilità, si rimanda al contenuto dell'art.33 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

In caso di mancato pagamento di un'annualità del canone patrimoniale di occupazione ovvero nel caso di accertato mancato pagamento di tributi comunali, sarà avviato il procedimento di decadenza della concessione.

ART. 16 – UTILIZZO DIFFORME

Nel caso siano accertati utilizzi delle occupazioni di suolo pubblico di cui al presente Regolamento, difforni dalle norme ivi contenute o dalle prescrizioni previste dalla concessione, si applicano le seguenti sanzioni:

- Sospensione della concessione da 2 a 7 giorni, in occasione del primo accertamento
- Sospensione della concessione da 8 a 15 giorni in occasione del secondo accertamento

- Sospensione della concessione da 16 al 30 giorni in occasione del terzo accertamento
- Sospensione della concessione per 6 mesi in occasione del quarto accertamento
- Revoca della concessione dopo il quinto accertamento.

Qualora dall'uso del plateatico derivi una situazione di disturbo della quiete pubblica accertata dagli organi competenti, il responsabile del Settore Sportello Unico dell'Edilizia, Attività produttive e Attività commerciali ordinerà la riduzione dell'orario di utilizzo del medesimo alle ore 23.

Qualora nonostante la riduzione dell'orario non venga meno la situazione di disturbo, si applicheranno nell'ordine le seguenti disposizioni:

- Sospensione della concessione per 5 giorni consecutivi;
- Sospensione della concessione per ulteriori 15 giorni consecutivi se nonostante la precedente sospensione si verificano ulteriori situazioni di disturbo, accertate dagli organi competenti;
- Revoca della concessione nel caso si verificano nuovamente situazioni di disturbo, accertate dagli organi competenti.

ART. 17 – NORME TRANSITORIE

Le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento mantengono validità fino alla data di scadenza indicata nell'atto.

In caso di subentro, voltura o reintestazione della concessione o modifica delle superfici di occupazione si applicheranno le norme del presente Regolamento.

ART. 18 – RINVIO

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria, al Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, nonché ove occorra, al Regolamento edilizio, al Regolamento Viario ed al Regolamento di polizia locale.

CAPO III - CHIOSCHI

ART. 19 – STRUTTURE AMMESSE

Il presente Capo definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, individua la tipologia delle possibili ubicazioni nell'ambito del territorio del Comune, nonché la procedura per il conseguimento delle specifiche concessioni a titolo precario.

Su tutto il territorio cittadino è ammessa l'installazione di chioschi, intesi quale manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori e piante e di giornali e riviste,

posato su suolo pubblico, ovvero privatogravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dal Comune.

Considerato che le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico sono sottoposte a tutela ai sensi dell'art.10, comma 4 lettera g) del D.Lgs.42/2004, nell'ottica della priorità delle esigenze di tutela e corretta valorizzazione dei beni culturali rispetto a quelle di esercizio del commercio e delle altre attività su suolo pubblico, all'interno dei nuclei storici principale e minori, come perimetrati dal PGT vigente, i chioschi sono consentiti previo ottenimento del parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali.

All'interno dei chioschi non è ammessa l'installazione di:

- a. dispenser e distributori automatici destinati al commercio di prodotti alimentari e non alimentari;
- b. distributori automatici destinati alla somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 20 – CARATTERISTICHE DEI CHIOSCHI

Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi devono essere di norma riportabili ai sottoindicati criteri:

- a. i chioschi devono preferibilmente essere costruiti utilizzando materiali di origine naturale, in particolare legno, metallo e vetro e con copertura in metallo;
- b. la forma del chiosco deve essere di norma riportabile ad una figura geometrica regolare ad esempio, quadrato, rettangolo, cerchio, esagono e ottagono;
- c. i camini devono essere inseriti armonicamente nella copertura;
- d. nella parte esterna del chiosco, le romanine perimetrali devono assicurare l'accesso alle persone diversamente abili;
- e. gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere già previsti in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco;
- f. la dimensione massima di qualsiasi chiosco non può essere superiore a mq. 20, fatta eccezione per i soli chioschi di somministrazione che possono avere una superficie massima concedibile di 35 mq, comprensiva di un deposito per lo stoccaggio delle merci.
- g. Nei chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici nel rispetto integrale delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna, sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento edilizio vigente, salvaguardati i diritti acquisiti delle attività già in essere.

Nel caso di chioschi di somministrazione di alimenti e bevande con pertinenze esterne (gazebo, dehor e plateatico), il calcolo della superficie complessiva è dato dalla somma delle aree autorizzate di somministrazione interna ed esterna.

La superficie di somministrazione esterna concedibile verrà valutata in funzione delle condizioni generali dell'ubicazione del chiosco.

Le tende da sole dei chioschi retrattili dovranno avere una sporgenza massima di mt. 2,00 ove compatibile con lo stato dei luoghi, ed avere un'altezza minima sottobanda dal suolo di mt. 2,20. Eventuali scritte pubblicitarie devono avere le seguenti dimensioni massime: cm. 140 di lunghezza e cm. 10 di altezza. Durante i periodi di chiusura dell'attività, le tende solari dovranno essere chiuse.

Possono essere ammesse scritte pubblicitarie esclusivamente se autorizzate dal Settore competente e comunque nel rispetto del vigente Codice della Strada e del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

È tassativamente vietata ogni forma di pubblicità non attinente all'esercizio

commerciale, a pena di decadenza della concessione.

Il Comune si riserva di richiedere caratteristiche formali e dimensionali diverse da quelle qui disciplinate, in relazione all'ambito di particolare valore ambientale del luogo dove può essere posizionato il chiosco.

ART. 21 – TIPOLOGIA DEI CHIOSCHI E DEI SITI

Nel contesto territoriale cittadino i chioschi possono svolgere solamente attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita di piante e fiori e di giornali e riviste.

I chioschi devono prioritariamente essere collocati nelle aree verdi, a condizione che il chiosco insista su una superficie calpestabile, almeno 10 volte superiore alla superficie coperta del chiosco.

All' interno del perimetro del centro abitato, l'occupazione dei marciapiedi da parte di chioschi ed edicole, può essere consentita purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 1,50 e non interrompa la continuità di percorsi ciclabili ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Viario comunale.

ART. 22 – CRITERI DI COLLOCAZIONE

L'installazione del chiosco è ammissibile quando sia rispettosa delle norme del Codice della Strada e del Regolamento Viario, e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo diretto o indiretto al movimento pedonale e veicolare.

Il chiosco, da realizzare secondo le tipologie di cui al presente Capo deve possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto indicato negli articoli precedenti, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento.

Il chiosco non è ammissibile in aree, o a ridosso delle medesime, destinate, anche solo stagionalmente, a dehors ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Le opere di modifica di marciapiedi e banchine necessarie e conseguenti alla collocazione dei chioschi, e il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse, saranno eseguite dal concessionario a sue spese, secondo le indicazioni e con le modalità disposte dal Settore competente.

Art. 23 – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

L'attività esercitata tramite chioschi collocati su suolo pubblico rientra nell'ambito del commercio su area pubblica come previsto dall'art.28 D.Lgs.114/98, L.R. n.6/2010, art.70 D.Lgs.59/2010, L.R. n.3/2012.

Competente al rilascio delle concessioni amministrative per la collocazione di nuovi chioschi o la permanenza di chioschi preesistenti su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, è il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico.

Come previsto dalle disposizioni della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, in attuazione dell'art.70, comma 5 del D.Lgs. 26.3.2010 n.59 di recepimento della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, la procedura di assegnazione per la concessione di suolo pubblico con chioschi avviene attraverso criteri di selezione ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, redditività, trasparenza e parità di trattamento.

Tale procedura si basa sulle linee operative dettate dalla D.G.R. N. X/5296 del 13.6.2016 e dal D.D.U.O. N. 7456 del 28.7.2016, secondo i seguenti parametri basilari:

- a. procedura aperta o pubblico incanto, con le modalità e le condizioni previste

- dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, al fine di garantire imparzialità e trasparenza, nonché condizioni di concorrenza aperta;
- b. criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le proposte pervenute vengono esaminate e valutate da un'ideonea commissione nominata dal dirigente Responsabile del Settore, che predispone apposito verbale, secondo la specifica dei criteri di selezione previsti nel bando;
 - c. durata della concessione fissata in anni 12.

ART. 24 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE MEDIANTE CHIOSCHI

La concessione per l'installazione dei chioschi, anche se rilasciata secondo le norme del presente atto, non costituisce titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale.

La realizzazione del manufatto è vincolata all'ottenimento del permesso a costruire da richiedere successivamente all'ottenimento della concessione di occupazione di suolo pubblico.

Si applica per quanto compatibile l'art. 32 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 25 – CONTENUTI DELL' ATTO DI CONCESSIONE E PRESCRIZIONI

La concessione del chiosco deve indicare il periodo di durata stabilita in anni 12 (dodici) non rinnovabili. Alla scadenza della concessione l'area verrà riassegnata con bando pubblico, salvo diverse disposizioni di legge vigenti nel tempo.

Dovrà essere prevista idonea cauzione, quantificata nel bando di concessione, a seconda della tipologia di chiosco.

Nell'atto di concessione dovrà essere precisato che le parti convengono:

- a. che la concessione è personale e incedibile, ed è vietata ogni forma di subconcessione salvo quanto di seguito previsto;
- b. che il suolo pubblico è concesso al solo esclusivo fine di consentire al concessionario l'esercizio dell'attività commerciale alla quale è destinato il chiosco; che il subingresso dell'eventuale acquirente nella proprietà del chiosco dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal comune ai fini del subingresso nella concessione;
- c. che il subingresso dell'eventuale acquirente nella proprietà del chiosco dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Comune ai fini del subingresso nella concessione;
- d. che gli eredi del concessionario subentrano di diritto nel rapporto concessorio, ma sono tenuti a chiedere la voltura a loro nome della concessione entro sei mesi, a pena di decadenza;
- e. che in caso di affitto d'azienda la concessione è volturata all'affittuario;
- f. che in ogni caso, ogni autorizzazione ed ogni voltura del titolo concessorio si intendono rilasciate entro la durata massima della concessione originaria;
- g. che le istanze di autorizzazione o di voltura del titolo concessorio dovranno essere presentate unicamente presso il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico;
- h. che la concessione è revocabile in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, con preavviso di almeno tre mesi. Il preavviso è escluso nei soli casi di motivata e assoluta urgenza;
- i. che è fatto obbligo di procedere a cura del concessionario all'accatastamento del

chiosco secondo le indicazioni dettate dal Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico;

- j. che il Comune potrà dichiarare la decadenza del concessionario dalla concessione ogni qualvolta accerti la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto concessorio o comunque quando lo stato dei luoghi o dei beni oggetto di concessione sia modificato senza autorizzazione del Comune.

Oltre a quanto previsto dall' art. 33 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la decadenza potrà inoltre essere dichiarata anche nel caso in cui vi sia il non uso continuato del chiosco per oltre sei mesi nel corso dell'anno oppure nel corso del periodo di apertura stagionale del chiosco, senza adeguata ragione giustificativa.

In ogni caso di scadenza, revoca o decadenza della concessione, il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese e nel termine assegnato dal Comune:

- a. alla rimozione di tutti i manufatti esistenti sull'area, che restano di sua proprietà;
- b. alla cancellazione del fabbricato dai vigenti catasti terreni e fabbricati, tramite presentazione della denuncia di demolizione.

Se il concessionario non adempie alla rimozione nel termine assegnato, il Comune procederà d'ufficio, in via sostitutiva, a spese del concessionario, e potrà rivalersi, per i costi sostenuti, sul concessionario, anche escutendo la garanzia prestata.

Art. 26 – REVISIONE PERIODICA AREE DA DESTINARE A CHIOSCHI

Per quanto riguarda l'insediamento di nuovi chioschi si dispone che sulla base di istanze da parte di soggetti interessati alla collocazione ed esercizio di nuovi chioschi, ovvero sulla base di esigenze di nuovi servizi alla città, con deliberazione di Giunta Comunale, potranno essere individuate aree pubbliche compatibili alla loro installazione.

E' competenza della Giunta Comunale stabilire contestualmente la tipologia di attività commerciale praticabile in ciascuno nuovo chiosco.

CAPO IV – ABROGAZIONI

ART. 27 - ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere effetto le disposizioni relative alla materia disciplinata dal medesimo Regolamento contenuta nei seguenti atti amministrativi:

- deliberazione Giunta Comunale n.591 del 3/12/2013 - Progetto di pedonalizzazione di P.zza della Loggia;
- deliberazione Giunta Comunale n. 400 del 15/7/2014 – Progetto di riordino plateatici in Piazza Paolo VI;
- deliberazione Giunta Comunale n.824 del 30/12/2014 - Progetto di riqualificazione e sistemazione della Piazza Arnaldo;

- deliberazione Giunta Comunale n. 496 dell'1/12/2021 - Progetto di riqualificazione urbana di corso Zanardelli e approvazione proposta di organizzazione dello spazio pubblico per l'installazione di plateatici
- deliberazione Giunta Comunale n. 292 del 31.3.2004: "Approvazione dei criteri e delle procedure per la concessione di occupazione di suolo pubblico mediante strutture esterne ai pubblici esercizi nel territorio cittadino";
- deliberazione Giunta Comunale n. 1178 del 23.11.2005: "Approvazione dei criteri generali e della procedura per la concessione di occupazione di suolo pubblico, sia mediante l'istallazione di chioschi sia attraverso strutture precarie ed attrezzature esterne ai pubblici esercizi (compresi i chioschi) nel territorio cittadino";
- deliberazione Giunta Comunale n. 69 dell'8.2.2010: "Linee guida per l'istallazione di tende, fioriere e dehors negli spazi pubblici (e privati ad uso pubblico) compresi nel perimetro del DUC - "Piano per il riordino dell'arredo urbano nelle vie del DUC";
- deliberazione Giunta Comunale n. 268 dell'11/5/2012: "Modifica dei criteri di concessione di suolo pubblico con chioschi";
- deliberazione Giunta Comunale n. 609 del 10.12.2013: "Indirizzi in merito all'individuazione di aree pubbliche per la collocazione di nuovi chioschi o per lo spostamento di chioschi esistenti e integrazione criteri per chioschi di somministrazione";
- deliberazione Giunta Comunale n. 188 del 15.4.2014: "Aggiornamento dei criteri generali e della procedura per la concessione di occupazione di suolo pubblico";
- deliberazione Giunta Comunale n. 203 del 19.4.2016: "Linee guida per le occupazioni di suolo pubblico o d'uso pubblico mediante plateatici, gazebo, dehors, chioschi, fioriere e tende retrattili".